



Ord. nr 194 viab - 2020

27 novembre 2020

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Visto il DPCM del giorno 04 novembre 2020 relativo all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid - 19;

Tenuto conto della necessità di garantire il rispetto del DPCM citato, in base al quale tutti gli spostamenti individuali devono essere limitati a motivi indifferibili ed urgenti;

Il DPCM citato consente l'apertura di farmacie e supermercati, oltre ad altri esercizi per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, mantenendo sempre la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra ed evitando in ogni caso gli assembramenti;

Al fine di garantire il rispetto di tali indicazioni il tempo medio di permanenza negli esercizi commerciali può superare il tempo stabilito dalle aree di sosta regolamentate a disco orario e si ritiene pertanto opportuno eliminare la limitazione temporale di sosta;

Al fine altresì di favorire la sosta delle autovetture quale azione tesa a sgravare l'utilizzo dei mezzi pubblici che hanno una portata limitata al 50% si ritiene opportuno sospendere il pagamento della sosta nelle aree in superficie non in struttura in concessione a Monza Mobilità Srl;

Sempre al fine di garantire il rispetto delle misure previste dal DPCM, si ritiene opportuno eliminare il divieto di sosta per lavaggio strade al fine di evitare movimenti da parte di persone costrette a spostare la propria autovettura;

Richiamato il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 n. 226. Visto il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107. Visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 285/1992

Visti:

- il d.lgs. nr 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- gli artt. 6 e 7 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992;
- l'ordinanza precedentemente rilasciata al nr 191 viab-2020 (atti nr prot. gen. 181224/2020) per una sua proroga

Richiamato altresì in particolare l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

ORDINA

Quale proroga dell'ordinanza nr 191 viab-2020 (atti nr prot. gen. 181224/2020) fino al 30 novembre 2020 incluso:

- la regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico scarico merci) è revocata su tutto il territorio comunale; per tali stalli è pertanto consentita la sosta senza limitazione temporale;
- il pagamento della sosta, nelle aree in superficie non in struttura in concessione a Monza Mobilità Srl, è sospeso;
- il divieto di sosta per lavaggio strade su tutte le strade del territorio comunale è soppresso. È pertanto consentita la sosta senza limitazioni, fatte salve eventuali

Ufficio Viabilità

Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832827
Email viabilita@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



ulteriori indicazioni prescritte dalla segnaletica verticale ed orizzontale in ogni specifica situazione.

I N F O R M A

La presente Ordinanza proroga l'ordinanza nr. 191 viab-2020 (atti nr prot. gen. 181224/2020) e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale.

Stante la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente provvedimento, lo stesso non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CDS sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

**Il Dirigente del Settore
Mobilità, Viabilità, Reti
dott. Alessandro Casale**
- f.to digitalmente -